



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 115/14

Lussemburgo, 4 settembre 2014

Sentenza nelle cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P
Société Nationale Corse-Méditerranée SA / Corsica Ferries France SAS e
Francia / Corsica Ferries France SAS

La Corte conferma il parziale annullamento della decisione con cui la Commissione ha approvato le varie misure adottate dalla Francia a favore della SNCM

La Société Nationale Corse-Méditerranée («SNCM») è una compagnia di navigazione marittima francese che offre collegamenti di linea a partire dalla Francia continentale. Nel 2002, era controllata per il 20% dalla Société nationale des chemins de fer («SNCF») e per l'80% dalla Compagnie Générale Maritime et Financière («CGMF»), a loro volta controllate entrambe al 100% dallo Stato francese. Al momento dell'apertura del suo capitale nel 2006, il controllo della SNCM è stato assunto, nella misura del 66%, da due società private (la Butler Capital Partners e la Veolia Transport¹), mentre il 25% del capitale rimaneva in possesso della CGMF e il 9% era riservato ai dipendenti.

Con decisione dell'8 luglio 2008², la Commissione ha dichiarato che il conferimento di capitale³ dalla CGMF alla SNCM nel 2002 per un importo di EUR 76 milioni (di cui EUR 53,48 milioni a titolo di oneri di servizio pubblico ed EUR 22,52 milioni a titolo di aiuti alla ristrutturazione) era compatibile con il mercato comune. Analogamente, la Commissione ha affermato che le misure del piano di privatizzazione del 2006 non costituivano aiuti di Stato. Tali misure comprendevano una cessione della SNCM da parte della CGMF a un prezzo negativo di EUR 158 milioni (ricapitalizzazione), un conferimento supplementare di capitale da parte della CGMF per un importo di EUR 8,75 milioni e, infine, un anticipo in conto corrente pari a EUR 38,5 milioni volto a finanziare un eventuale piano sociale adottato dagli acquirenti.

La Corsica Ferries France SAS, principale concorrente della SNCM, ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per l'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza dell'11 settembre 2012⁴, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione, considerando che la Commissione fosse incorsa in vari errori di valutazione sia riguardo al conferimento di capitale che riguardo al piano di privatizzazione. La SNCM e la Francia hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia l'annullamento parziale della sentenza del Tribunale.

Nell'odierna sentenza, la Corte respinge le impugnazioni della SNCM e dalla Francia e, per l'effetto, conferma l'annullamento della decisione della Commissione.

Per quanto riguarda la cessione della SNCM a un prezzo negativo di EUR 158 milioni, la SNCM e la Francia addebitano alla Commissione di non avere applicato in modo corretto il «criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato»⁵. La Corte considera che il Tribunale

¹ Nel frattempo, la Butler Capital Partners ha ceduto la sua partecipazione alla Veolia Transport.

² Decisione [2009/611/CE](#) della Commissione, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (GU 2009, L 225, pag. 180).

³ Detto conferimento era già stato oggetto di una decisione della Commissione nel corso del 2003 (decisione [2004/166/CE](#), del 9 luglio 2003, GU 2004, L 61, pag. 13), annullata dalla sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commission (causa [T-349/03](#), v. comunicato stampa [n°58/05](#)).

⁴ Sentenza Corsica Ferries France/Commissione (causa [T-565/08](#), v. comunicato stampa [n° 115/12](#)).

⁵ Tale criterio viene applicato per stabilire se un investitore privato, nel contesto della vendita della SNCM, avrebbe potuto essere indotto ad effettuare un conferimento di capitale per un importo pari a EUR 158 milioni o se invece avrebbe optato per la liquidazione della medesima società. Siffatta verifica è necessaria per accertare l'esistenza di un

ha correttamente determinato i criteri necessari all'identificazione dell'investitore privato razionale al quale l'impresa pubblica in esame (la CGMF) doveva essere comparata. Peraltro, il Tribunale ha giustamente concluso che la Commissione non era riuscita a dimostrare in termini giuridicamente soddisfacenti che il comportamento dello Stato francese fosse motivato da una probabilità ragionevole di trarre un profitto materiale a lungo termine dall'operazione in parola.

Per quanto concerne il conferimento di capitale di EUR 8,75 milioni realizzato dalla CGMF in modo congiunto e concomitante con investitori privati, la Corte conferma che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha valutato gli effetti della clausola risolutiva di cessione che era stata stipulata al momento del conferimento di capitale nell'ambito della privatizzazione parziale della SNCM. Infatti, la Corte rileva che, in caso di attivazione di tale clausola, gli acquirenti avrebbero la possibilità di recuperare il loro conferimento e di svincolarsi dalla SNCM. È dunque evidente che, come constatato dal Tribunale, la clausola risolutiva sia tale da produrre effetti sulle condizioni della ricapitalizzazione ed influenzare, in tal modo, la comparabilità dei conferimenti di capitale da parte degli azionisti pubblici e di quelli privati. Dato che il Tribunale ha riscontrato alcuni elementi che dimostrano l'esistenza di tale influenza, esso ha potuto giustamente concludere che la Commissione avrebbe dovuto procedere a un'analisi approfondita dell'impatto economico della clausola risolutiva di cessione.

Infine, quanto all'aiuto alla persona di importo pari a EUR 38,5 milioni, la SNCM e la Francia sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se detta somma fosse giustificata sotto il profilo del criterio dell'investitore privato. In merito a ciò, la Corte rileva che nessuno degli argomenti dedotti dalla SNCM e dalla Francia è tale da dimostrare che la natura dell'importo di EUR 38,5 milioni sia diversa da quella dell'importo di EUR 158 milioni, cosicché le stesse conclusioni valgono relativamente all'applicazione del criterio dell'investitore privato.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

aiuto di Stato: infatti, i capitali messi a disposizione di un'impresa da parte dello Stato in circostanze che corrispondono alle normali condizioni del mercato non possono essere considerati aiuti di Stato.